



Tribunale Ordinario di Treviso

R.G. 4815/2020

Il Giudice, dott.ssa Francesca Vortali ,
a scioglimento della riserva che precede,
esaminato il fascicolo,
pronuncia la seguente

ordinanza

I) _____ proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al tribunale di “dichiarare,
*per tutte le ragioni esposte in narrativa, l’illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi
della Banca d’Italia della sig.ra _____ ordinando alla _____ in
persona del legale rappresentante pro tempore, la regolarizzazione ex tunc della
segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia”.*

A sostegno della proposta domanda, allegava parte ricorrente di essere stata segnalata alla
Centrale rischi nel mese di aprile 2020 da _____ per una
posizione di sofferenza di € 8.520,00 con correlato fenomeno di perdita da cessione di €
7.459,00.

Denunciava quindi l’illegittimità di tale segnalazione, sia perché nessun rapporto era mai
intercorso con _____ né era mai stata notificata un’eventuale cessione del credito, sia
perché non vi era stata la preventiva comunicazione del preavviso di cui all’art. 4.7 del
codice di deontologia e all’art. 125, comma III, TUB.





Contestava, infine, l'errata valutazione, da parte dell'intermediario circa lo stato finanziario – patrimoniale della cliente, non vertendosi nell'ipotesi di insolvenza che avrebbe giustificato la segnalazione.

Resisteva deducendo di aver acquistato il credito da , che a sua volta, l'aveva acquistato da cessionaria di nel prosieguo); tutte le predette cessioni erano state pubblicate nella G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB.

Allegava inoltre che, prima della segnalazione alla Centrale rischi, l'aveva provveduto ad avvisare la con comunicazione del in data 6/1/11, mentre con successiva raccomandata del 17/3/15 la ricorrente veniva messa in mora e dichiarata decaduta dal beneficio del termine.

Inoltre, sia che le precedenti titolari del credito srl e , srl, allorché avevano comunicato alla ricorrente la cessione del credito in proprio favore, avevano precisato di essere legittimati alla segnalazione in Centrale rischi.

II) Il ricorso è infondato per difetto del *fumus boni iuris*.

Dalla documentazione prodotta dalla resistente, si evince che il credito vantato da deriva dal contratto di finanziamento stipulato dalla con in data 24/5/2009 e fatto oggetto di plurime cessioni, delle quali veniva data comunicazione in G.U.

Al riguardo, parte ricorrente contesta la legittimazione di ad effettuare la segnalazione alla Centrale rischi, in quanto non vi è prova della cessione del credito, non essendo sufficiente allo scopo la formalità di cui all'art. 58 TUB.

Pur consapevole del contrasto giurisprudenziale sul punto, ritiene questo giudice che l'eccezione sia infondata, alla luce del principio secondo il quale “*In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385*





del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).

La disposizione dell'art. 58 TUB introduce una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle cd. cessioni in blocco, sicché la deroga ivi prevista deve ritenersi prevista non solo con riguardo all'esonero dalle formalità “individuali” di cui all'art. 1264 c.c., ma anche con riferimento alla semplificazione della prova della cessione stessa.

Il *favor* espresso dal legislatore si può apprezzare proprio nei casi, come quello che ci occupa, in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionate le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB.

In merito alla denunciata mancanza del preavviso di segnalazione, richiama parte ricorrente quanto disposto dal “*codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*” (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12/9/19), il cui art. 5, comma VI (che riprende l'art. 4 comma VII citato dalla [] prevede che gli intermediari informino preventivamente il cliente in merito alla prima segnalazione a sofferenza.





A prescindere dalla discussa applicabilità di tale disposizione ai sistemi informativi pubblicistici, alla luce dell'esclusione di cui al punto 11 delle premesse del predetto codice deontologico (*"Le disposizioni del presente Codice di condotta si applicano esclusivamente al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie e, in particolare, il presente Codice di condotta non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici, quale il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia"*), parte ricorrente richiama altresì l'art. 125 TUB, comma III, a norma del quale *"i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*.

Va, inoltre, richiamata la previsione di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, 19° Aggiornamento di febbraio 2020, cap. II, sez. II, § 1.5, che disciplina analogo incombente.

Ciò premesso, la [] contestava di aver ricevuto la comunicazione del 6/1/11, sicché trova applicazione il principio secondo il quale *"Nell'ipotesi dell'invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anziché a mezzo posta raccomandata o altro strumento di trasmissione equivalente, l'intermediario rimane gravato dall'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di cui all'art. 1335 c.c."* (arbitro bancario finanziario Milano, 19/04/2013, n.2083).

Al riguardo, [] risulta soccombente al relativo onere probatorio.

Né la successiva corrispondenza versata in atti ha contenuto idoneo a porre il cliente nelle condizioni di conoscere l'imminenza della segnalazione e di interloquire al riguardo,





risultando finalizzata ad altri scopi (la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine o la comunicazione della cessione del credito).

Tuttavia, si deve evidenziare che non basta al cliente contestare l'omissione dell'avviso, che rappresenta un presupposto formale che non incide sulla legittimità della segnalazione, ove la stessa sia corretta dal punto di vista sostanziale.

In particolare, per costante giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario, resa in materia di applicazione della circolare Banca d'Italia n. 139/1991, il preavviso non è presupposto di legittimità delle segnalazioni in Centrale rischi, rappresentando un mero obbligo la cui violazione assume rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio (*ex multis*, coll. Roma, n. 260/16 e n. 5964/16; coll. Napoli, n. 5488/15 e n. 6314/2016; coll. Bari, n. 309/2018).

Tali principi possono trovare applicazione anche con riguardo all'art. 125 comma II TUB, le cui previsioni sono perfettamente sovrapponibili a quelle della circolare della Banca d'Italia. Dinanzi alla contestazione del cliente che lamenta di non essere stato preventivamente informato dell'imminente segnalazione, occorre quindi esaminare *"se, alla luce delle difese dell'interessato, sussistevano elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa e quindi se sussistevano elementi che avrebbero ragionevolmente consentito, se portati tempestivamente a conoscenza della banca, di evitare la segnalazione a sofferenza"* (tribunale di Roma ordinanza 4/01/2018, rg n. 61739/17).

Nella fattispecie, parte ricorrente non ha indicato quali elementi di valutazione avrebbe potuto far valere nei confronti dell'intermediario, qualora fosse stato rispettato il suo diritto di difesa, sicché l'eccezione deve essere disattesa.

Infine, sulla questione della mancanza del presupposto dell'insolvenza (di cui al cap. II, sez. II, art. 1.5 Circolare Banca d'Italia n. 139/1991), va ritenuto che la segnalazione alla Centrale rischi non sia illegittima di fronte ad un inadempimento protratto nel tempo ed





ingiustificato, anche se non sia del tutto esclusa la possibilità astratta di rientro o ristrutturazione dei debiti.

Si osserva, infatti, che *“Ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come grave difficoltà economica.”* (tribunale Ascoli Piceno sez. I, 07/01/2019, n.4).

Nel caso in esame, l'inadempimento della _____ si era manifestato già nel 2011 ed era proseguito malgrado la messa in mora e la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine avvenuta nel 2015: allorché nel 2020 _____ ha segnalato la posizione a sofferenza, erano già stati compiuti diversi tentativi stragiudiziali di ottenere l'adempimento e, dopo nove anni nel corso dei quali la ricorrente non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, sussistevano elementi concreti per ritenere ormai pregiudicata la possibilità di recupero del credito.

III) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

rigetta il ricorso;

condanna _____ a rimborsare in favore di _____ le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali in ragione del 15%, cpa ed iva come per legge.

Si comunichi.

Treviso, 29 settembre 2020



Il Giudice

dott.ssa Francesca Vortali

